

Pubblicato il 19/09/2025

N. 16350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02582/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2024, proposto dalla Signora

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato *Giuseppe Condosta*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia.

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del *Ministro pro tempore*, rappresentato e difeso dall'*Avvocatura Generale dello Stato*, con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.

per l'annullamento

-previa tutela cautelare -

del provvedimento n. 79 del 12/1/2024 del Consolato Generale d'Italia a Shanghai, con cui è stato annullato il visto d'ingresso n. 41560575 per motivi di affari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del *Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2025 il dott. *Roberto Maria Giordano* e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che

-con ricorso proposto l'11/3/2024, l'interessata— di nazionalità cinese - impugna il provvedimento n. 79 del 12/1/2024, con cui il Consolato Generale d'Italia a Shanghai ha annullato il visto d'ingresso n. 41560575 per motivi di affari, precedentemente rilasciato, in quanto “risulta aperta a suo nome una pratica per dichiarazione di valore per lavoro subordinato”;

-la ricorrente prospetta - a carico del gravato provvedimento di secondo grado – le seguenti censure: Difetto di motivazione ed attività istruttoria. Eccesso di potere per illogicità e contraddizione del provvedimento di rigetto e manifesta ingiustizia. Difetto assoluto di motivazione, pur non sussistendo motivi per la revoca/ annullamento Violazione di legge -(art. 97 Cost. -artt. 1 co. 2-bis: 10-bis e 21-octies l. 241/1990) -eccesso di potere (arbitrarietà -carenza assoluta ed erroneità del presupposto -violazione del principio di affidamento del privato -

violazione del giusto procedimento -carente istruttoria -genericità -contraddittorietà -perplexità) -violazione del giusto procedimento e dei principi di correttezza e buon andamento (art. 97 Cost. -violazione del principio di affidamento del privato -contraddittorietà -sviamento);Violazione art. 12,comma 2, Direttiva 2008/115/Ce;

- in particolare, la ricorrente deduce che la sua pratica per Dichiarazione di Valore risale al 7/11/2023, “pertanto l'amministrazione ne era a conoscenza ancor prima di rilasciare il visto per motivi di affari. In data 28.12.2024, come detto, la signora -OMISSIS- formulava richiesta di visto per motivi di affari.In data 03.01.2024, la medesima amministrazione rilasciava il visto per motivi di affari;Indata05.01.2024, quindi dopo il rilascio del visto affari e prima della sua revoca, la stessa amministrazione invia una mail dal seguente tenore:“Buongiorno, si comunica che, valutata la documentazione da Lei presentata, non si ritiene poter procedere al rilascio della Dichiarazione di Valore in loco da Lei richiesta”.Detta documentazione verrà restituita all’Ufficio Affari Esteri della Municipalità di Shanghai(vedasi allegato).In data 12.01.2024, veniva annullato il visto per motivi di affari”.

- la Sede Consolare di Shangai – nella relazione n. 89 del 12/3/2024 sui fatti di causa – senza, peraltro, confutare le asserzioni della ricorrente sulle circostanze di fatto della controversia, eccepisce, nel merito, di aver annullato il visto per affari, a seguito della richiesta di Dichiarazione di Valore formulata dalla stessa istante, prospettandone l'intento elusivo, al fine esclusivo di soggiornare nel territorio nazionale;

-correlativamente, nella memoria depositata da ultimo – che ne corrobora il gravame - la ricorrente ribadisce di aver “sempre fatto rientro nel paese di origine (Cina) dopo aver utilizzato i visti pregressi e non vi è mai stato alcun paventato rischio. Come già ampiamente esposto nell’atto introduttivo del giudizio, il lavoro della signora -OMISSIS- consiste nel viaggiare sovente dalla Cina verso l’Europa e viceversa”.

Considerato che

-la manifesta fondatezza delle argomentazioni della ricorrente, che investono la contraddittorietà della condotta procedimentale della competente *Rappresentanza Consolare* – confermate dalla documentazione in atti – conformemente al *criterio della ragione più liquida*, esonera il *Collegio* dall'esame degli ulteriori vizi di legittimità denunciati in sede di gravame, consentendone l'assorbimento, il conseguente accoglimento del ricorso e - *per l'effetto* - l'annullamento del provvedimento di secondo grado impugnato.

Le spese di lite seguono la soccombenza del *MAECI* e vengono liquidate nella misura *forfettaria* indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta *Quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – *per l'effetto* – annulla il Gravato provvedimento di secondo grado.

Liquida le spese processuali in € 1.500 (*Millecinquecento*)- oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato - a carico del *MAECI*, distraendo il relativo importo a favore del legale della ricorrente, dichiaratosi *antistatario*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore

Danilo Carrozzo, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Maria Giordano

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.